KH5RHFCV.DGDSU.REGISTRO
UFFICIALE.U.0015100.15-10-2026.h.23:04

Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 22 luglio 2026

Alla c.a.
del **Ministro dell'Università e della Ricerca**
Sen. Anna Maria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

e p.c.
del **Segretario generale del Ministero dell'Università e della Ricerca**
Prof. Marco Mancini
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

della **Direzione generale del diritto allo studio**
Dott.ssa Luisa Antonella De Paola
dgdsu@pec.mur.gov.it

Oggetto: Quesito al Ministro dell'Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente circa la condizione studentesca e la sicurezza dei tirocini dei Corsi di laurea delle Professioni sanitarie

Adunanza del *22 luglio 2026*

VISTO il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491, riguardante l'istituzione e le norma di funzionamento del Consiglio nazionale degli studenti universitari, e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, lett. D), del Regolamento interno del Consiglio nazionale degli studenti universitari che conferisce al CNSU la facoltà di rivolgere quesiti scritti al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, con obbligo di risposta entro sessanta giorni;

VISTO il D.Lgs. Del 9 aprile 2008, n. 8, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare l'art. 2, comma 1, lett. a), che equipara espressamente alla figura del "lavoratore" l'allievo degli istituti di istruzione e universitari nel momento in cui faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. Del 9 aprile 2008, n. 8, che definisce "datore di lavoro" il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione nell'ambito della quale il lavoratore presta la propria attività ed

esercita i poteri decisionali e di spesa;

VISTI gli articoli 15, 18, 76 e 77 del D.Lgs. 81/2008, i quali pongono in capo al Datore di Lavoro l'obbligo inderogabile di fornire, mantenere in efficienza e assicurare il lavaggio dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e degli indumenti di lavoro specifici, escludendo qualsiasi onere finanziario a carico dei lavoratori e dei soggetti a essi equiparati;

VISTI gli articoli 271 e 272 del D.Lgs. 81/2008 (Titolo X – Rischio biologico), che impongono al datore di lavoro di svolgere una valutazione del rischio biologico e di attuare le conseguenti misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare o mitigare l'esposizione agli agenti biologici;

VISTI gli articoli 273 comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008, il quale dispone tassativamente che il datore di lavoro, per i lavoratori esposti a rischio biologico, fornisca idonei indumenti protettivi da custodire in posti separati dagli abiti civili e ne assicuri la disinfezione, il lavaggio e la gestione a proprie spese;

VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2009, che disciplina la determinazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, definendo il tirocinio clinico come attività formativa obbligatoria, vincolante e professionalizzante per il conseguimento del titolo abilitante;

CONSIDERATO che il tirocinio curriculare non costituisce un'attività opzionale, bensì un requisito didattico essenziale e strutturale per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

CONSIDERATO che la gestione della salute e della sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ospitanti (Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliere Universitarie) deve garantire ai tirocinanti gli stessi standard di protezione biologica, chimica e fisica previsti per il personale dipendente strutturato;

CONSIDERATO che l'indumento di lavoro (divisa da tirocinio) e le calzature tecniche, operando in ambienti ad alto rischio di esposizione a fluidi biologici e agenti patogeni, rispondono a precise esigenze di biocontenimento e profilassi igienico-sanitaria;

CONSIDERATO che la divisa utilizzata nei Corsi di Laurea in Infermieristica (composta da casacca e pantalone sanitario a pezzo bifamiliare) si differenzia strutturalmente dai generici indumenti da laboratorio (quali i camici in tela), essendo specificamente concepita per operare in ambienti ad alto rischio di esposizione a fluidi biologici e agenti patogeni, rispondendo a precise esigenze di biocontenimento;

CONSIDERATO che l'esposizione costante e prolungata degli studenti di infermieristica a rischi di natura biologica (schizzi di sangue, secrezioni, escreti e fluidi biologici potenzialmente infetti) e

chimica (manipolazione di disinfettanti ad alto livello, detergenti enzimatici e farmaci) conferisce alla divisa la natura sostanziale di barriera di contenimento e di indumento protettivo ai sensi dell'art. 273 del D.Lgs. 81/2008, e non di mero elemento ornamentale;

TENUTO CONTO delle continue e sistematiche segnalazioni provenienti dai territori e dalle rappresentanze studentesche locali, che evidenziano una situazione di grave e inaccettabile frammentazione a livello nazionale;

TENUTO CONTO del fatto che in numerosi Atenei e Aziende Sanitarie d'Italia viene imposto agli studenti l'onere economico di acquistare autonomamente le divise da tirocinio e le calzature tecniche certificate, configurando una reale barriera economica all'accesso allo studio e alla didattica obbligatoria;

CONSTATATO CON PREOCCUPAZIONE che risulta diffusa la prassi di obbligare gli studenti a provvedere al lavaggio e alla sanificazione delle divise presso il proprio domicilio, esponendo i tirocinanti e i loro nuclei familiari a un grave rischio di contaminazione crociata extra-ospedaliera, in aperta violazione dell'obbligo di lavaggio industriale centralizzato che dovrebbe gravare sulle strutture;

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CHIEDE

- se il Ministro sia a conoscenza delle profonde difformità territoriali descritte nell'applicazione tra normativa sul diritto allo studio e normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) a carico degli studenti delle professioni sanitarie, con particolare riferimento ai Corsi di Laurea in Infermieristica;
- chi sia da individuare propriamente come "Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 per gli studenti in tirocinio curriculare: se il Rettore dell'Ateneo promotore o il Direttore Generale della struttura sanitaria ospitante (comprese le Aziende Ospedaliere Universitarie), o se tale qualifica si configuri in capo a entrambi i soggetti in relazione alle rispettive competenze gestionali e di effettivo esercizio dei poteri di spesa e di controllo sui luoghi di svolgimento del tirocinio.
- se nell'ambito dell'applicazione delle normative dell'organizzazione e delle responsabilità dei tirocini, nonché del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la divisa obbligatoria negli ambienti di tirocinio, es. casacca, pantalone sanitario e calzature tecniche nei corsi di laurea in

infermieristica, si configuri come DPI (art. 18 e 77) e/o come indumento protettivo ai sensi

dell'art. 273 del D.Lgs. 81/2008 e se di conseguenza sussista l'obbligo inderogabile per la figura datoriale individuata di garantirne la fornitura gratuita e la sanificazione tramite lavaggio industriale centralizzato.

- se reputa che lo studente di professioni sanitarie, nell'ambito dello svolgimento delle attività di tirocinio all'interno di reparti ospedalieri che potrebbero esporli a contatto con liquidi biologici derivanti da ferite, strumenti taglienti ecc… (es. malattie infettive, cardiologia, chirugia ecc…) sia esposto a rischio biologico, chimico e/o fisico (art. 271);
- se si ritengano legittimi i regolamenti e le prassi adottate dagli Atenei, nonché gli accordi di convenzione stipulati con le Aziende Sanitarie (comprese le Aziende Ospedaliere Universitarie), che non garantiscono la totale gratuità e la corretta gestione del rischio biologico legato agli indumenti da tirocinio, trasferendo impropriamente sui tirocinanti oneri economici e responsabilità logistiche di decontaminazione che la legge vieta di porre a carico dei soggetti equiparati ai lavoratori.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Bani